Supplemento al N° 92 della *GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA* (2 Aprile 1872)

AVVISO.
(1ª *pubblicazione*)

Dietro ricorso di Soncini Cecilia vedova Smancini di Tommaso, Giuseppina maritata al rag. Giovanni Cadolino, a ciò annuente, ed Erminia fratello e sorelle Smancini fu avvocato Antonio di Cremona il tribunale civile e correzionale di Cremona emise il seguente

Decreto:

Proposto il presente ricorso e sentita sul medesimo la relazione del giudice delegato dott. De Ponti;

Sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, e avuta comunicazione dei documenti dimessi;

Ritenuto che i ricorrenti hanno dimostrato di essere gli eredi ed unici successibili del defunto avvocato Antonio Smancini, e quindi ad essi compete la somma capitale cogli interessi rappresentata dalla polizza num. 3436, emessa dalla preesistente Cassa Depositi e Prestiti di Milano;

Questo Regio tribunale civile aderendo alla loro istanza li autorizza ad esigere gli interessi decorsi su detta somma come di legge, ritenuto che sul deposito anzidetto non esiste vincolo alcuno estensibile agli interessi medesimi da esigersi.

Cremona, dal Regio tribunale civile e correzionale 6 febbraio 1872.

MAGGIONI, presidente.
1432 ZACCHI, vicecanc.

INSERZIONE 1482
di atto di citazione eseguita in ordine al decreto del tribunale civile e correzionale di Grosseto del dì 13 dicembre 1871.

Questo giorno undici del mese di gennaio 1872.

Alle istanze del nobil signore conte Mario Tolomei possidente, domiciliato alla tenuta della Pescaja in comune di Roccastrada, ed elettivamente in Grosseto, nello studio del dott. Isidoro Ferrini suo procuratore legale dal quale vuole essere rappresentato in giudizio, situato in via Paglia Lunga, n. 2.

Io infrascritto Pasquale Semiani usciere addetto al tribunale civile e correzionale di Grosseto ho contestato e contesto ai signori Ansano Alessandri, Pietro Tuliani, Ambrogio Chiezzi, Maria Nisi vedova Meoni ne' nomi, Rosa del fu Luca Albonetti, Vincenzo Renieri, don Angelo Renieri ne' nomi, David Ciompi, Venanzio del fu Pellegrino Tacconi, Luigi Bartolini, Angiolo e fratelli Pazzagli, Teodoro Pepi, Teodora vedova Lucherini, Orazio del fu Innocenzo Baldi, Giovanni Guerrini, Carolina di Lucia Baldi, Giovan Battista Foderi, Carolina vedova Tansini tutrice del figlio del fu Giuseppe Tansini, eredi di Pietro Mascherini, Pellegrino Accorsi, Gaetano Casolari, Letizia vedova Venturi ne' nomi Candida vedova Ciocchi, Giuseppe Lepri, Anastasio Petri, eredi del fu Domenico Vannucci, Ingletti Pietro, Giovanni Bianchi, Antonio e Bonifazio fratelli Montomoli, Gabbriello Nativi, Domenico Sedoni, Carlo e Pietro Fabiani, Ottavio Fabiani, Andrea e Domenico Gonnelli, Pasquale e fratelli Gonnelli, Pietro Nisi tutore della pupilla Angiola del fu Stefano Santini, avvocato Gualtiero Vannini marito di detta signora Santini, Adriano e fratelli del fu Giuseppe Corsini, Giovanni del fu Bernardo Perfetti, ed insieme con essi a tutti coloro che sono comparsi in causa contro di esso signor istante con la scrittura del 22 febbraio 1860 e quindi exiandio al così detto popolo di Stecciano qual vedesi negli atti della causa con quella scrittura intervenuti, i quali si sono qualificati in detto atto tutti possidenti, domiciliati a Stecciano quanto appresso:

1° Che i prenominati individui convenendo con la preaccennata scrittura del 22 febbraio 1860 in giudizio il signor istante conte Mario Tolomei dopo avere allegato una transazione conclusa ai rogiti Fortini il 7 ottobre 1771, tra i conti Claudio e Mario Tolomei autore mediato del signor istante, ed i mandatari di ventidue capi di famiglia, abitanti in Stecciano, ed essersi affermati legittimi possessori delle servitù con quella transazione stabilite, contestarono che dopo avere egli (per quanto essi dissero) impegnata nel 1855 gravissima lite diretta a menomare i diritti loro accordati dalla mentovata transazione del 1771, la qual lite sarebbe stata risoluta a vantaggio loro dalla sentenza del già tribunale di prima istanza di Grosseto del 13 luglio 1855, successivamente egli aveva violato con altri atti arbitrari i loro diritti, ed aveva tentato di eludere il disposto dell' articolo 9 della predetta transazione dal quale ripetevano le servitù da loro millantate col racchiudere una parte degli usi all'effetto di continuare un oliveto detto di Val di Serra che aveva formato il subietto della lite da quel tribunale di prima istanza risoluta colla rammentata sentenza, collo smacchiare e dissodare il così detto Sugherettajo per circa 15 moggia, con lo smacchiare del tutto i così detti poggetti per circa otto moggia, col lavorare, sementare e dicioccare nel Pian del Muro e Forlacqua, col ristoppiare nella contrada denominata dell'Uomo Morto per circa 10 moggia, e coll'eseguire in una parola nella bandita degli Usi, ed in quella di Pirettaja e Sugheretó altri lavori, e bonifici in conseguenza dei quali si dissero obbligati a disfarsi delle loro bestie attesa la impossibilità in cui erano stati ridotti di alimentarle.

2° Che il signore istante contro questa domanda, eccependo la combattè con una eccezione pregiudiciale, e con diverse eccezioni di merito.

Che la eccezione pregiudiciale negò che i diritti nascenti dalla transazione del 1771 si estendessero a tutta quanta la popolazione di Stecciano come pretendevano gli attori, e sostenne che non potevano favorire se non che i discendenti maschi di maschio, compresa la prima femmina dell'ultimo maschio dei 22 Stecciaenesi che per mezzo dei loro mandatari Belli e Santini intervennero alla stipulazione del contratto rogato Fortini del 7 ottobre 1771, e che fossero inoltre di certi determinati requisiti rivestiti. Che in conseguenza di ciò oppose che gli attori mancavano della legittimità di persone ad introdurre la lite che avevano iniziata.

E con le eccezioni di merito negò che la transazione del 1771 gli togliesse la facoltà che gli attori gli rimproveravano, e negò poi in ogni ipotesi che i suoi lavori avessero prodotti e fossero per produrre i danni che *ex adverso* si asserivano.

3° Che il già tribunale di prima istanza di Grosseto con la sua interlocutoria dell' 11 luglio 1861, riconoscendo negli attori il quasi possesso di fatto, delle servitù che vantavano sulla tenuta dalla Pescaja ammise la perizia giudiciale da loro domandata.

4° Che questa perizia esibita dai periti negli atti della causa, con la data del 10 febbraio 1863, escluse gli abusi dagli attori rimproverati al sig. istante, escluse pure che danno alcuno dai bonifici da lui eseguiti fosse loro derivato e costatò all'opposto che dai contrastati lavori erno stati notabilmente migliorati i pascoli, e che quelli erano perfettamente conformi al dritto ed alle antichissime consuetudini delle Maremme.

5° Che la Corte di Appello di Firenze con la sua decisione del 4 luglio 1870 ha completamente revocata la sentenza del 13 luglio 1855 sulla quale i signori Alessandri e LL. CC. si erano fondati, ed ha dichiarato che il signor istante aveva diritto di eseguire le coltivazioni e le opere di difesa dalle medesime da lui effettuate nelle località degli Usi, il che gli era stato dall'appellata sentenza negato.

6° Che la causa introdotta con la scrittura del 22 febbraio 1860, dopo essere stata regolormente assunta a forma dell'art. 2 delle disposizioni transitorie per l'attivazione del Codice di procedura civile, e dopo aver proceduto fino agli ultimi del 1866 è rimasta di poi sospesa, e la sospensione è stata anche di recente confermata dalla morte del signor dott. Luigi Becchini procuratore dei signori Alessandri e LL. CC. verificatasi nel luglio decorso.

7. Che interessando al signor istante che venga definitivamente deciso sulla pertinenza a lui ed ai suoi successori dei dritti che gli sono stati impugnati con la più volte rammentata scrittura del 22 febbraio 1860. Attesa la difficoltà di fare la citazione nei modi ordinari è stato autorizzato da questo tribunale civile con provedimento di camera di consiglio del dì 13 dicembre 1871 a citare a mezzo di proclami. È fatta tale contestazione alle istanze sempre del detto signor conte Mario Tolomei emessa la formale protesta che egli non intende col presente atto di citazione di riconoscere i signori citati come legittimi possessori delle servitù nascenti dall'atto di transazione, ma solo di liberarsi dagli ostacoli che gli sono stati opposti, e che potrebbero ancora per l'avvenire tornare ad opporglisi al libero e pacifico esercizio dei propri diritti, ho citato, e mediante l'atto presente cito i prenominati, 1. Ansano Alessandri, 2. Pietro Tuliani, 3. Ambrogio Chiezzi, 4. Maria Nisi vedova Meoni ne' nomi, 5. Rosa del fu Luca Albonetti, 6. Vincenzo Renieri, 7. Don Angelo Renieri ne'nomi, 8. David Ciompi, 9. Venanzio del fu Pellegrino Tacconi, 10. Luigi Bartolini, 11. Angiolo e fratelli Pazzagli, 12. Lodovico Pepi, 13. Teodora vedova Lucherini, 14. Orazio del fu Innocenzo Baldi, 15. Giovanni Guerrini, 16. Carolina di Lucia Baldi, 17. Gio. Battista Foderi, 18. Carolina vedova Tansini tutrice del figlio del fu Giuseppe Tansini, 19. Eredi di Pietro Mascherini, rappresentati da Maria Mascherini, 20. Pellegrino Accorsi, 21. Gaetano Casolari, 22. Letizia vedova Venturi ne' nomi, 23. Candida vedova Ciocchi, 24. Giuseppe Lepri, 25. Atanasio Petri, 26. Eredi del fu Domenico Vannucci, 27. Ingletti Pietro, 28. Giovanni Bianchi, 29. Antonio e Bonifazio fratelli Montomoli, 30. Gabbriello Nativi, 31. Domenico Sedoni, 32. Carlo e Pietro Fabiani, 33. Ottavio Fabiani, 34. Andrea e Domenico Gonnelli, 35. Pasquale e fratelli Gonnelli, 36. Pietro Nisi tutore della pupilla Angela del fu Stefano Santini, 37. Avv. Gualtiero Vannini marito di detta signora Santini, 38. Adriano e fratelli del fu Giuseppe Corsini, 39. Giovanni del fu Bernardo Perfetti, 40, e con essi il popolo di Stecciano quale è compreso nella preallegata scrittura del 22 febbraio 1860 a comparire nel tempo e termine di giorni 30 decorrendi dal giorno dell'ultima notificazione o affissione od inserzione avanti questo tribunale civile di Grosseto per sentir dichiarare con definitiva pronunzia, previo il deposito che verrà fatto dal mandato di procura, del citato atto di transazione, e quant'altro ecc., dei quali gli ho offerta comunicazione in originale, che al sig istante competono tutte quante le facoltà che gli sono state con la sopra enunciata scrittura impugnate, e che quindi non solo aveva esso il dritto di eseguire nella propria tenuta della Pescaja e di Stecciano i lavori e le coltivazioni che vi ha effettuato, ma che esso ed i suoi successori hanno il dritto di proseguirle nel modo istesso che è stato da lui finora praticato con la condanna solidale degli attori nelle spese e nei danni. Gli ho dichiarato inoltre che il signor conte Mario Tolomei proseguirà oltre in causa fino alla sentenza definitiva inclusive non ostante la loro contumacia senza effettuare altra citazione onotificazione. Avendo rilasciate separate copie dell'atto presente di citazione unitamente alle copie del ricorso del 3 dicembre 1871 e del provvedimento del 9 dicembre 1871 da me sottoscritte la cui spesa è di L....

Per le persone designate ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39 e 40 mediante inserzione di questo medesimo atto nel Giornale degli annunzi giudiziari della *Gazzetta Toscana* e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e mediante la di lui affissione alla porta della casa comunale di Roccastrada, ed alla porta della chiesa parrocchiale di Stecciano

L'usciere
PASQUALE SEMIANI.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Con deliberazione del 24 novembre 1871, resa dal tribunale civile di Napoli in seconda sezione, venne ordinato alla Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, che della rendita iscritta in testa al defunto parroco don Gennaro Mennillo contenuta in quattro certificati, il primo di annue lire trecento sessanta, sotto il numero 52135, e di posizione 10967, il secondo di annue lire centoventicinque, sotto il numero 52136, e di posizione 10967, il terzo di annue lire cento trentacinque, sotto il numero 52137, e di posizione 10967 ed il quarto di annue lire ottantacinque, sotto il numero 71501, e di posizione 16295, ne esegua il trasferimento in testa del parroco don Pasquale Mennillo del fu Serafino, nella qualità di erede del defunto suddetto Gennaro Mennillo, suo germano, consegnandone al novello intestatario l'analogo certificato.

Napoli, 23 marzo 1872.

MICHELE ARDIA avvocato, domiciliato strada Cisterna dell'Olio, n. 18.
1364

DECRETO.
(2ª *pubblicazione.*)

Il Regio tribunale civile e correzionale di Venezia, sezione seconda promiscua, deliberando in camera di consiglio composta del giudice anziano consigliere Antonio Bressan ff. di presidente in mancanza del vicepresidente, del giudice dott. Giusto Poma e del pretore applicato nobile Marco Zorzi.

Sul ricorso 7 corrente marzo, numero 514, di Teresa Baraban fu Lorenzo, qui domiciliata, che questo Regio tribunale voglia autorizzare la Direzione Generale del Debito Pubblico di Firenze ad operare la traslazione ed il tramutamento della rendita portata da' certificati del Prestito Lombardo-Veneto di creazione 11 maggio 1859, nel ricorso descritti ed inscritti a favore di Rosa Giovanni fu Angelo interdetto rappresentato dal curatore Gnecchi Giovanni ad essa ricorrente siccome erede del medesimo senza limitazione e per intiero;

Udita la relazione degli atti fatta dal giudice delegato Giusto dott. Poma;

Visto il voto adesivo del Pubblico Ministero esteso in calce al ricorso 21 febbraio 1872, numero 460;

Visto che l'istante ottemperò alle prescrizioni del decreto di questo Regio tribunale civile e correzionale 27 febbraio p. p. colla dimissione dell'atto di ultima volontà di Giovanni Rosa e del certificato 15 marzo 1871, numero 49100, della segreteria della Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia;

Osservato che nessuna disposizione per legato colpisce i titoli anzidetti, i quali perciò si devolvono per intero alla ricorrente quale erede universale di Giovanni Rosa;

Visti gli articoli 78, 81, 82, 86 del regolamento approvato col Reale decreto otto ottobre 1870, n. 5942:

Dichiara di autorizzare la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia, sedente in Firenze ad operare la traslazione ed il tramutamento della rendita portata dai certificati del Prestito Lombardo-Veneto, di creazione 11 maggio 1859, coi numeri 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, cadauno di italiane lire 12 34 annue, appartementi alla serie quinta sortita nell'estrazione 1° luglio 1870 ed inscritti a favore di Rosa Giovanni del fu Angelo di Venezia interdetto e rappresentato dal curatore Gnecchi Giovanni alla ricorrente Teresa Baraban fu Lorenzo vedova Rosa di Venezia senza limitazione e per intiero, commettendo ad essa Baraban l'adempimento delle successive pratiche di legge per la pubblicazione del presente nelle gazzette e per il ritiro dei titoli sopra citati.

Venezia, 13 marzo 1872.

BRESSAN.
1264 GORLA.

AVVISO.
(3ª *pubblicazione*)

Il Regio tribunale civile e correzionale in Varese sopra istanza di Domenico, Maria e Carolina fratello e sorelle Carabelli fu Bartolomeo, e dei loro nipoti Antonio e Teresa Caprioli di Pietro, domiciliati i primi due a Caronno Ghiringhello, circondario di Varese, e gli altri a Fagnano Olona, circondario di Gallarate, rappresentati dal sottoscritto avvocato, con domicilio eletto presso il medesimo, con decreto 17 febbraio 1872 autorizzava l'Amministrazione della Cassa dei Prestiti e Depositi a pagare per un quarto cadauno alli summominati ricorrenti Domenico, Maria e Carolina Carabelli fu Bartolomeo, e per un ottavo cadauno alli prenominati Antonio e Teresa Caprioli di Pietro, tutti quali eredi del defunto Carabelli Gerolamo fu Bartolomeo, brigadiere nell' arma dei Reali carabinieri, il denaro, ed interessi, rappresentato dalle due cartelle o polizze della Cassa dei Prestiti e Depositi: l'una numero 23151, per deposito di lire 3071 80, proveniente da altro deposito per riassoldamento militare di lire 3000, rappresentata da altra polizza numero 4890 annullata, e per lire 71 80 interessi dal 1° gennaio 1871 al 14 settembre detto anno, e l'altra numero 21717, per deposito di lire 789 15, per importo di credito di massa ed interessi spettanti al predetto brigadiere, le quali polizze sono ora intestate a favore dell'eredità giacente di detto Carabelli Gerolamo, morto l' 11 settembre 1871 e devolute come sopra ai di lui eredi per successione intestata.

Si avverte chiunque vi abbia interesse che contro tale decreto è ammessa l'opposizione a termine del Regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5943.

Varese, li 22 febbraio 1872.

1038 AVV. GIUSEPPE MACCHI.

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Nella successione *ab intestato* della fu Rosa Pastena, il tribunale di Napoli con deliberazione del 19 febbraio 1872 ordina alla Direzione del Debito Pubblico italiano di tramutare in cartelle al portatore i seguenti due certificati intestati a Pastena Rosa fu Nicola, moglie di Edoardo Aprile, domiciliata in Napoli, cioè:

1° Numero centoquarantunomila duecento trentatrè, numero settantunomila quattrocento ottantaquattro del registro di posizione, di annue lire settantacinque del 5 dicembre 1867;

2° Numero centoquarantamila cinquecento quaranta, numero settantamila settecento novantatrè del registro di posizione, di annue lire venti del 6 novembre 1867.

Le cartelle al portatore verranno consegnate al signor Edoardo Aprile di Francesco.

Napoli, 2 marzo 1872.

967 LUIGI SERRA.

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Milano con decreto 17 febbraio 1872, numero 161, ha autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico: 1° a cancellare l'inscrizione ipotecaria esistente a favore della cont. Leopoldina Firmian sul certificato nominativo, dell'annua rendita di lire 480, intestato al cavalier Reccagni Solone del fu Faustino, col numero 16160; 2° a tramutare il certificato medesimo, non che l'altro col numero 16161, intestato allo stesso cavalier Reccagni Solone del fu Faustino, per l'annua rendita di lire 200, ed il certificato col num. 19761, intestato a Brioschi Luigia, per l'annua rendita di lire 90, in cartelle al portatore della complessiva rendita di lire 770, da consegnarsi per una metà dell'importo al comm. Filippo Ambrosoli del fu Francesco e per l'altra metà alla signora Marianna Nessi del fu Giovanni, quale rappresentante i minori figli Solone e Francesco del fu Giuseppe Ambrosoli, od a chi verrà dai medesimi delegato a riceverle, nella loro qualità di eredi e successori della signora Luigia Brioschi, alla quale i detti certificati appartenevano in proprietà. 1054

ESTRATTO DI DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Palermo, prima sezione, sulla istanza dei signori Gaetano, Giuseppe, Francesco Croce ed Enrico Pirajno fratelli del fu Pietro, e del signor Francesco Abbadessa Villanueva fu Giuseppe, quale procuratore speciale dei signori Luigi Mazzella fu Pasquale e Gregorio Macry fu Saverio con deliberazione del quattro marzo 1872 ha ordinato quanto segue:

Il tribunale civile di Palermo, prima sezione, riunito nella camera di consiglio;

A relazione del giudice signor Gioia;

Vista la soprascritta dimanda dei signori Gaetano Pirajno e consorti;

Visti gli atti prodotti;

Vista la requisitoria del sostituito procuratore del Re che adotta colle fatte osservazioni;

Uniformemente a detta requisitoria:

Fa dritto alla domanda e per lo effetto dispone che la rendita sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia che risulta dai seguenti certificati in totale lire mille trenta, cioè:

1° Di annue lire novecentottanta, col numero 19440, del quindici maggio 1863;

2° Di annue lire trenta del trenta giugno 1863, col numero 20141;

3° Di annue lire cinque dal cinque marzo 1863, col numero 18078

E 4° Di annue lire quindici del dieci dicembre 1862, col numero 15916, attualmente intestati a favore del sig. Pirajno Pietro di Gaetano, domiciliato in Palermo, fosse, in quanto a lire trecento quaranta annuali, intestata e trasferita a favore del signor Macry Gregorio fu Saverio, domiciliato in Napoli, in quanto a lire trecento annuali a favore del signor Mazzella Luigi fu Pasquale, domiciliato in Napoli; e le rimanenti lire trecento novanta fossero convertite in cartelle al portatore per dividersele economicamente gl' istanti quattro fratelli Pirajno nominati Gaetano, Giuseppe, Francesco Croce ed Enrico

Fatto e deliberato dai signori cavaliere Ignazio Tumminelli presidente, Antonino Pisciotta e Vincenzo Gioia giudici, li quattro marzo 1872.

Firmati: Ignazio Tumminelli — Carlo Arcidiacono viceeanc. aggiunto.

Per estratto conforme alla copia spedita dal cancelliere.

Il procuratore legale
1281 GIUSEPPE OCCHIOVO, proc.

ESTRATTO DI DECRETO
(1ª *pubblicazione*)

Sulla domanda delle signore contessa Metilde Pocchettini di Serravalle e damigella Angelica sorelle Scarampi di Villanuova, domiciliate in Torino, il tribunale civile di detta città con suo decreto del 18 corrente marzo, dichiarò spettare metà cadauna alle signore Petenti il certificato numero 41288, della rendita di lire 55 sul Debito Pubblico consolidato cinque per cento, intestato alla signora contessa Carolina Valperga di Masino nata Pensa Manfredi, ed autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico dello Stato ad operarne dietro loro richiesta tramutamento in cartelle al portatore.

Tanto si pubblica per quell' effetto che di ragione.

Torino, 27 marzo 1872.

1441 RIVA PIETRO, notaio.

RESTITUZIONE DI DEPOSITO.
(1ª *pubblicazione*)

Per li effetti di cui negli articoli 111 e 112 del regolamento approvato col Regio decreto 8 ottobre 1870, si rende noto che sovra rappresentanza di Teresa Gariglio vedova ed unica erede del fu Michele Armandi, dimorante in Moncaglieri, il tribunale civile di Torino con suo decreto 16 marzo corrente mandò all'Amministrazione della Cassa dei Prestiti e Depositi di restituire alla medesima instante il deposito di cui in polizza 7 settembre 1866, n. 2554, consistente in una cartella al portatore della rendita di lire 25, in un cogli accessorii che fossero insoddisfatti.

Torino, 25 marzo 1872.

1440 RÀVIZZERA, proc. capo.

AVVISO.
(1ª *pubblicazione*)

Con sentenza del cinque agosto 1870 il tribunale civile di Salerno dispose che il borderò di lire 135 di rendita iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico italiano in testa al fu Paride Franco, sotto il numero d'ordine 57970 e di posizione 13371, fosse diviso in quattro rate uguali, intestandone tre alle tre sorelle Luisa, Amalia e Maria Giuseppa Franco fu Paride; e la quarta al signor Francesco Saverio Colella, cessionario di Flavia Franco. Con altra sentenza poi del 1° marzo 1872 della terza sezione della Corte di appello di Napoli si è nominato l'agente di cambio signor Giuseppe Saraco per riscuotere dal Gran Libro i semestri di rendita, che dal cennato borderò risulteranno non ancora esatti; vendere la rendita stessa ed incassarne il capitale; e poi dallo ammontare di detto prezzo e degl'interessi formare quattro rate uguali, e pagarne una a Luisa, un'altra a M.ª Giuseppa, la terza ad Amalia e la quarta spettante a Flavia Franco pagarla a Francesco Saverio Colella, cessionario della medesima, meno lire 100 da pagarsi alla detta Flavia Franco cogl'interessi al cinque per cento dall' epoca della cessione in poi. 1325

ESTRATTO DI DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Napoli, in quinta sezione, con decreto del 18 marzo 1872 ha disposto che la Direzione Generale del Debito Pubblico annulli i due certificati di rendita iscritta al cinque per cento sul Gran Libro del Debito Pubblico (Direzione speciale di Napoli) a favore di Coccorese Celeste di Gennaro, domiciliata in Napoli, il primo dei venticinque settembre mille ottocento sessantadue, di annue lire dugentodieci, numero trentacinquemila novecento trentaquattro, e del registro di posizione novemila quarantacinque, e l'altro dei ventitrè aprile mille ottocento sessantatrè, di annue lire cento, numero sessantatremila cinquecentododici, e del registro di posizione tredicimila dugento quarantatrè; ed intesti tutte le suddette annue lire trecentodieci a favore di Rondinella Giosuè del fu Gaetano, domiciliato in Napoli.

1335 RAFFAELE FONSECA, proc.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

A termini e per gli effetti del regio decreto 8 ottobre 1870, numero 5942, si fa noto:

Che il Regio tribunale civile e correzionale di Brescia col decreto 31 gennaio 1872, numero 26, provocato dal signor conte cavaliere Girolamo Fenaroli fu conte Batolomeo, ha autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubbllico ad operare il tramutamento al nome ed in esclusiva proprietà del prefato conte Girolamo Fenaroli fu conte Bartolomeo delle rendite inscritte sul Gran Libro del Debito Pubblico italiano e qui sottodescritte (tolto il vincolo di sostituzione apparente dalla descrizione relativa) siccome ad esso passate per titolo di successione testata rispettivamente dai defunti conti Ippolito e Bartolomeo Fenaroli, e in relazione per quanto ai titoli sottoposti a vincolo anche alla sostituzione ordinata dal defunto conte Giovanni Antonio Fenaroli del fu nobile conte Bartolomeo, e a norma, il tutto, dell'atto divisionale 7 giugno 1871, n. 789 — 1719 rogiti Gerardi.

DESCRIZIONE
dei titoli da intestarsi come sopra al nome del conte Gerolamo Fenaroli.

1. Certificato numero 20222, in data Milano il 5 dicembre 1862, per l'annua rendita inscritta sul Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia di lire 35, consolidato cinque per cento, creazione per legge 10 luglio 1861 e decreto Reale 28 stesso mese ed anno, intestato al nome di Fenaroli conte Bortolo di Brescia.

2. Certificato numero 23075, in data di Milano il 15 gennaio 1863, per l'annua rendita di lire 760, inscritta sul Libro del Debio Pubblico italiano, consolidato e creazione come sopra a favore dei conti Bartolomeo ed Ippolito Fenaroli fratelli fu Girolamo, col vincolo della sostituzione fedecommissaria a favore dei figli maschi nati e nascituri.

3. Certificato num. 23076, di eguale data, intestato e vincolato come sopra per la rendita di lire 815 inscritto sul predetto Libro del Debito Pubblico, consolidato e creazione suddetti.

4. Assegno provvisorio nominativo numero 10682, correlativo al suddetto certificato numero 23075, per la rendita di lire 4 81, legge 4 agosto e decreto Reale 5 settembre 1861, 5 per 100.

5. Assegno provvisorio nominativo numero 10683, correlativo all'altro suddetto certificato numero 23076, per la rendita di lire 3 89 legge e Reale decreto suddetti, cinque per 100.

6. Certificato numero 39835, in data di Milano il 12 giugno 1865, consolidato cinque per cento, creazione per legge 10 luglio 1861 e Reale decreto 28 stesso mese ed anno, intestato al conte Bartolomeo Fenaroli e vincolato a sostituzione fidecommissaria a favore dei suoi maschi nati e nascituri per la rendita di lire 275, inscritta sul Libro del Debito Pubblico italiano.

7. Certificato numero 14599, in data di Milano 20 settembre 1862, per la rendita di lire 25, consolidato e creazione come sopra, inscritta sul Libro del Debito Pubblico italiano a favore di Fenaroli conte Bartolomeo con vincolo di sostituzione fidecommissaria a favore dei figli maschi nati e nascituri di lui.

8. Certificato numero 14601 di eguale data, consolidato e creazione suddetti, intestato e vincolato come sopra per la rendita di lire 100, inscritta sul detto Libro del Debito Pubblico.

9. Certificato numero 14600 di eguale data, consolidato e creazione come sopra, per la rendita di lire 25, inscritta sul detto Libro del Debito Pubblico, intestato a favore del conte Ippolito Fenaroli con vincolo di sostituzione fidecommissaria a favore dei suoi figli maschi nati e nascituri.

10. Certificato numero 14602 di eguale data, consolidato e creazione suddetti, intestato e vincolato come sopra, per la rendita di lire 100, inscritta sul Libro anzidetto.

11. Assegno provvisorio nominativo n. 6012, correlativo al certificato num. 14601, per la rendita di lire 2 50, legge 4 agosto e decreto Reale 5 settembre 1861, 5 per 100.

12. Assegno provvisorio nominativo numero 6013 correlativo al certificato numero 14602, per la rendita di lire 2 50, legge 4 agosto e decreto Reale 5 settembre 1861, 5 per 100.

1361 Dott. GIUSEPPE CASARI, notaio.

TRAMUTAMENTO DI RENDITA.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Novara sulla istanza delli signori Giacomo, Carlo, causidico Giuseppe fratelli Repetto ed Alberto Salvaja minore in persona di suo padre e legale amministratore signor Angelo Salvaja riconobbe i tre primi come unici eredi del loro padre Antonio Maria Repetto deceduto in Oleggio e pronunciò il seguente decreto:

Il tribunale civile di Novara,

Sentita in camera di consiglio la relazione del suesteso ricorso e degli allegati documenti;

Sentita lettura delle conclusioni del Pubblico Ministero sullo stesso ricorso emanate,

Autorizza la Direzione del Debito Pubblico dello Stato al tramutamento in rendita al portatore dei certificati nominativi intestati a Repetto Antonio Maria fu Giacomo, distinti coi numeri 31146, della rendita di lire 100; numero 42596, della rendita di lire 85; numero 42595, della rendita di lire 920; numero 42555, della rendita di lire 200 (creazione 10 luglio 1865 e 28 stesso mese ed anno), in altrettanta rendita al portatore a favore de' suoi figli ed eredi Giacomo, Carlo, causidico Giuseppe Repetto, ai quali spetta, e nelle seguenti proporzioni o quotità:

1° A Giacomo Repetto lire 185 di rendita;

2° A Carlo Repetto lire 200 di rendita;

3° A Giuseppe Repetto lire 220 di rendita.

Manda ai ricorrenti di provvedersi nel resto a termini di legge.

Novara, 18 marzo 1872.

Firmati: Martorelli presidente e Picco cancelliere.

Il sottoscritto quale procuratore dei signori Repetto chiede l'inserzione del detto decreto nella *Gazzetta Ufficiale* a termini di legge.

Novara, 21 marzo 1872.

1337 AVV. BENZI.

ESTRATTO DI DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Sant'Angelo dei Lombardi con sentenza del dì 8 agosto 1870 ordinò di restituirsi al signor Antonio Rollo da Bisaccia, quale erede del fratello Agostino, le lire mille da costui depositate il 3 giugno 1869, n. 696, presso la Cassa di depositi e prestiti già esistente in Napoli, a fine di ottenere la libertà provvisoria. 1322

ESTRATTO DI DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Cagliari, in camera di consiglio, sotto la data del 6 marzo 1872, emanò il seguente decreto:

Dichiara il signor don Lorenzo Flores marchese d'Arcais, residente in Cagliari, ed i signori canonici nella cattedrale d'Oristano don Tomaso Bichi e don Francesco Matzeu, il primo come proprietario ed i secondi come attualmente investiti, essere i successori nei quali si trasfusero tutti i dritti e ragioni che competevano all'abate fu don Felice od al canonico don Giuseppe d'Arcais nel censo di 48,000 lire, onerato dal Duca di Benavente i de Candia, ora rappresentato dai certificati sul Debito Pubblico, num. 1046, della rendita di lire 384. — Num. 1162, della rendita di lire 480, entrambi creazione 21 agosto 1838. — Num. 15,130, della rendita di lire 1,370. — Num. 15,134, della rendita di lire 380. — Num. 15,135, della rendita di lire 660, tutti e tre creazione 10 luglio 1861; e quindi avere avuto i medesimi marchese don Lorenzo Flores d'Arcais ed i canonici Bichi e Matzeu, nella suddetta qualità, facoltà e dritto d'acconsentire all' affrancamento del censo surriferito ed allo svincolo e cancellazione delle annotazioni annesse sui detti certificati, come lo hanno fatto con atto del 29 ottobre 1871, ricevuto dal notajo Atzori in Cagliari, mediante la cessione tanto di una casa sita in Cagliari, ancha ipotecata allo stesso censo, quanto del certificato sul Debito Pubblico, num. 15,130;

Autorizzando la Direzione Generale del Debito Pubblico ad eseguire lo svincolo dei certificati num. 1046 e 1162 della creazione 1838, numeri 15,130, 15,134 e 15,135, creazione 1861, e ad intestare il certificato num. 15,130 a nome e favore dei soprannominati canonici Bichi e Matzeu.

AUGUSTO FRANCESCO CARLO JOFFRIN procuratore generale del Duca di Osuna. 1344

ESTRATTO DI DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Di conformità all'art. 111, reg.° 8 ottobre 1870, num. 5943, si reca a pubblica notizia che il tribunale civile e correzionale in Lodi con suo decreto 3 febbraio 1872, num. 30 Ricorsi, ha autorizzata la Cassa centrale dei depositi e prestiti presso la Direzione Generale del Debito Pubblico ad eseguire la restituzione a Francesco, Angela, Teresa e Luigia Roveda quali unici eredi in parti eguali del defunto loro padre Ferdinando della somma di lire 3000 e relativi interessi risultanti dalla polizza num. 4618 stata emessa dalla detta Cassa centrale in data 20 marzo 1865, al numero di posizione 3672-371 in seguito al deposito di lire 3000 assegnate per premio di assoldamento militare al detto Roveda Ferdinando di Domenico.

Lodi, 22 marzo 1872.

1362 AVV. SUARDI LUIGI.

ESTRATTO.

Il cancelliere sottoscritto della pretura mandamentale di Radicofani attesta che con dichiarazione del dì 21 marzo 1872 Capecchi Francesco del fu Domenico di Abbadia San Salvatore, nell'interesse dei suoi figli minori Luigi, Angela, Eletta e Severino, ha accettato col benefizio di legge e d'inventario, la eredità ai medesimi minori deferita in ordine al testamento nuncupativo del 27 marzo 1865, rogato Visconti e registrato a Sarteano, sotto il numero 124, il dì ventotto detto dal dedesso Severino del fu Domenico Capecchi di Abbadia San Salvatore.

Tanto, ecc., ecc.

Dalla cancelleria della suddetta pretura, li 26 marzo 1872.

Il cancelliere
1471 PAS. SAVOJA

AVVISO.

Il sottoscritto rende noto che nel dì 28 marzo cadente dal signor David Ciulli nella sua qualità di amministratore dei beni lasciati ai minori signori Giovan Battista, Gustavo e Odoardo del fu signor Odoardo Carsughi, venne accettata col benefizio di inventario la eredità relitta dal fu signor Giuseppe Carsughi, mancato ai vivi il 14 settembre 1871.

Dalla cancelleria della pretura di San Sepolcro, li 29 marzo 1872.

Il cancelliere
1466 G. FALCHI.

AVVISO.

Si rende noto, che con atto emesso avanti il sottoscritto nel dì 28 marzo corrente, il signor Marco Buitoni nella sua qualità di tutore dei minori signori Francesco, Anna e Beatrice Buitoni accettò col benefizio di inventario la eredità relitta dal fu signor Marco Buitoni, padre dei minori suddetti, morto il 10 agosto 1871.

Dalla cancelleria della pretura di San Sepolcro, li 29 marzo 1872.

Il cancelliere.
1467 G. FALCHI.

Accettazione d'eredità
con benefizio d' inventario.

Con atto ricevuto in questa cancelleria nel dì 21 marzo 1872 la signora Maddalena del fu Lorenzo Baroni vedova del fu Agostino Magni, domiciliata alla Rocca Ricciarda, accettò col benefizio dell'inventario per conto ed interesse del proprio figlio minorenne Raffaello la eredità relitta del di lui avo paterno Angiolo Magni morto alla Rocca Ricciarda il 22 settembre 1871, ai termini del di lui testamento del dì 15 giugno 1867, rogato Manneschi.

San Giovanni, dalla cancelleria della pretura, li 22 marzo 1872.

Il cancelliere
1443 F. PETRESSI.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Novara con decreto 21 marzo corrente dichiarò valido ed efficace l'atto di cessione o date in pagamento 6 gennaio 1872, a rogito Polastri fatto a Teresa Costa dalli Pompeo e Giuseppe fratelli Civelli fu Bernardo, questi ultimi quali eredi universali del defunto loro fratello germano Crivelli Ezechiele.

Autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico dello Stato ad operare il tramutamento del certificato numero 75165, di lire 700 di rendita, intestato a favore del detto Ezechiele Crivelli fu Bernardo, domiciliato in Novara, in una cedola al portatore da rimettersi alla cessionaria Teresa Costa suddetta o chi per essa.

E dichiarò cessato il vincolo cui tale certificato veniva sottoposto colla dichiarazione 26 agosto 1863, numero 2181, per guarentigia di lire diecimila parte di dote della stessa Teresa Costa.

Novara, 27 marzo 1872.

1376 BAUGHERA, proc.

INSTANZA 1371
per dichiarazione d'assenza.
(1ª *pubblicazione*)

Menaldo-Minia Catterina moglie di Antonio Menaldo da cui è assistita ed autorizzata, residente a Torrazzo (Biella), ammessa al gratuito patrocinio con decreto in data 17 luglio 1868 della Commissione presso il tribunale civile di Biella, rappresentata dal causidico capo sottoscritto, presentò apposita domanda nanti il lodato tribunale civile di Biella tendente ad ottenere dichiarata l'assenza delli Antonio e Filippo fratelli fu Giuseppe Menaldo-Minia domiciliati a Torrazzo di lei padre e zio, e questo tribunale con suo decreto in data 26 ottobre 1870, mandava alla ricorrente di uniformarsi al disposto dall'articolo 25 del Codice civile italiano, riservandosi di provvedere.

La presente inserzione si fa in base al precitato decreto e per ottemperare al citato articolo 23 citato Codice.

Biella, 16 marzo 1872.

BORSETTI sost. DEMATTEIS, proc. c.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Dallo estratto della deliberazione del tribunale civile di Palermo, prima sezione civile del 26 gennaro 1872, nello interesse di Lucido Pasquá vedova di D'Antoni Antonino, e di D'Antoni Giacomo e Giuseppa figli, ammessi al beneficio di gratuito patrocinio dalla Commissione di questo tribunale, con deliberazione del 27 settembre 1871, rappresentati dal sottoscritto proc., e fu disposto che l'annua rendita di lire quaranta sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, attualmente intestata a favore del signor D'Antoni Antonio fu Giacomo, domiciliato in Palermo, giusta il certificato del 22 maggio 1865, di num. 30802, fosse dal direttore del Debito Pubblico, o dagli uffiziali cui spetta, intestata e trasferita per come appresso:

1° L. 10. (dieci) annue a favore di Lucido Pasqua fu Andrea durante vita; ed alla di costei morte a favore di D'Antoni Giacomo e Giuseppa fu Antonio, domiciliati in Palermo con la decorrenza semestrale dal 1° gennaro 1872.

2° L. 15. (quindici) annue a favore di D'Antoni Giacomo fu Antonio, domiciliato in Palermo con la decorrenza dal 1° gennaro 1872.

3° L. 15. (quindici) annue a favore di D' Antoni Giuseppa fu Antonio, domiciliata in Palermo con la decorrenza dal 1° genaaro 1872.

Sono L. 40.

La presente estratta dalla copia legale della deliberazione suddetta a me qui sottoscritto difensore officioso rilasciata in copia legale nel dì undici febbraro 1872 dal cancelliere del tribunale suddetto, e da me collazionata e firmata e spedita.

1389 GIUSEPPE MAGALUSO, proc. leg.

DECRETO. 1400
(1ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale in Milano

(*omissis*)

Autorizza le sorelle Giuseppina Locatelli maritata Martinelli e Angiolina Locatelli maritata Bolter quali eredi in parti eguali del fu Gio. Battista Locatelli a far seguire il tramutamento dei seguenti certificati, num. 8643, datato da Milano 7 luglio 1862, della rendita di lire 540, num. 8644, datato da Milano 7 luglio 1862, della rendita di lire 155, n. 34345, datato da Milano 18 luglio 1864, della rendita di lire 100 e propriamente le prime due cartelle della rendita complessiva di lire 695 in titoli al portatore, e l'altra della rendita di lire 100 in due titoli nominativi di lire 50 cadauno al nome rispettivo delle interessate.

Milano, 6 marzo 1872.

Firmati: LONGONI. — D'ADDA, vicecancelliere.

DELIBERAZIONE
della quarta sezione del Tribunale Civile di Napoli.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale deliberando in camera di consiglio sulla dimanda suddetta ordina che il certificato di annua rendita di lire dugento venti, segnato sotto il numero 27588, col godimento 1° luglio 1862, in testa a Clementina Fornaro fu Vincenzo sia dalla Direzione Generale del Debito Pubblico trasferito alla signora Concetta Fornaro fu Vincenzo, ed indi tramutato in cartelle al portatore da consegnarsi al signor Francesco Miniero di Pasquale, giusta il patto terzo dell'istrumento del 16 gennaio 1872 per notar Bottazzi.

Così deliberato dai signori cavaliere Giuseppe Cangiano vicepresidente, Domenico Pisacane e barone Antonio Poerio giudici il dì 22 marzo 1872 — Giuseppe Cangiano — Giuseppe Caccavale vicecancelliere.

Per copia conforme.
1431 FRANCESCO MINIERO, proc.

Intendenza di Finanza della Provincia di Terra di Lavoro

AVVISO D'ASTA

per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 antim. del giorno di sabato 13 aprile 1872, in una delle sale della prefettura di Caserta, alla presenza d'uno dei membri della Commissione di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore del migliore offerente dei beni infradescritti.

CONDIZIONI PRINCIPALI.

1. L'incanto sarà tenuto per pubblica gara col metodo della candela vergine e separatamente per ciascun lotto.

2. Sarà ammesso a concorrere all'asta chi avrà depositato a garanzia della sua offerta il decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto, nei modi determinati dalle condizioni del capitolato.

Il deposito potrà essere fatto sia in numerario o biglietti di banca in ragione del cento per cento, sia in titoli del Debito Pubblico al corso di Borsa a norma dell'ultimo listino pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Provincia anteriormente al giorno del deposito, sia in obbligazioni ecclesiastiche al valore nominale.

3. Le offerte si faranno in aumento del prezzo d'incanto, non tenuto calcolo del valore presuntivo del bestiame, delle scorte morte e delle altre cose cose mobili esistenti sul fondo e che si vendono col medesimo.

4. La prima offerta in aumento non potrà eccedere il minimum fissato nella colonna 11 dell'intrascritto prospetto.

5. Saranno ammesse anche le offerte per procura, nel modo prescritto dagli art. 96, 97 e 98 del regol. 22 agosto 1867, n. 3852.

6. Non si procedrà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

7. Entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sotto indicata nella colonna 10 in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa e di affissione del presente avviso d'asta, e quella d'inserzione dello stesso nei giornali pei soli lotti che avranno il prezzo d'incanto da lire 8000 in sopra saranno a carico dell'aggiudicatario o ripartite fra gli aggiudicatari in proporzione del prezzo di aggiudicazione, anche per le quote corrispondenti ai lotti rimasti invenduti.

8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, non che gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 antimerid. alle ore 2 pom. nell'ufficio della prefettura suddetta.

9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo di aggiudicazione.

10. Le passività ipotecarie che gravano lo stabile rimangono a carico dell'Amministrazione, e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

AVVERTENZA. — Si procederà a termini degli articoli 104 lettera F del Codice penale toscano, 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano e 197, 205 e 461 del Codice penale austriaco contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di denaro o con altri mezzi sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni dei Codici stessi.

N° progressivo dei lotti	N° della tabella corrispondente	COMUNE in cui sono situati i beni	Provenienza	DESCRIZIONE DEI BENI: Denominazione e natura	Superficie in misura legale	Superficie in misura locale	PREZZO d'incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per le spese e tasse	MINIMUM delle offerte in aumento al prezzo d'incanto	Prezzo presuntivo delle scorte vive e morte ed altri mobili
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	83	Acerra	Mensa Arcivescovile di Napoli	Fondo rustico aratorio, arbustato, seminatorio con casa colonica, composta di due bassi, camera, stalla e palmento. Regione Palmentello o Cardinale. Confina ad oriente con beni di Giovanni Muto, a mezzogiorno con quelli del cavaliere De Tommasi, a settentrione con quelli degli eredi di Cerillo Filippo, e ad occidente colla strada. Art. 570 del catasto, sez. F, num. 65, 66, 67 e 68. Imponibile lire 7060 95. Fittato a Tortora Giovanni.	33 64 90	99 720	244721 25	24472 13	12236 »	500	50

1489 Caserta, 25 marzo 1872. *L'Intendente*: E. VIVALDI.

Intendenza di Finanza di Bari

AVVISO D'ASTA

Per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, N. 3036 e 15 agosto 1867, N. 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 antimerid. del giorno di giovedì 11 aprile 1872, in una delle sale della Regia prefettura di Bari, alla presenza di uno dei membri della Commissione di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante l'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore del miglior offerente dei beni infradescritti, rimasti invenduti ai precedenti incanti tenutisi il giorno 12 ottobre 1871.

CONDIZIONI PRINCIPALI

1. L'incanto sarà tenuto mediante schede segrete e separatamente per ciascun lotto.

2. Ciascun offerente rimetterà a chi deve presiedere l'incanto od a chi sarà da esso lui delegato, la sua offerta in piego suggellato, la quale dovrà essere scritta in carta da bollo da lire una.

3. Ciascuna offerta dovrà essere accompagnata dal certificato del deposito del decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto, da farsi nei modi determinati dalle condizioni del capitolato.

Il deposito potrà essere fatto sia in numerario o biglietti di Banca in ragione del 100 per 100, sia in titoli del Debito Pubblico al corso di Borsa a norma dell'ultimo listino pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Provincia anteriormente al giorno del deposito, sia in obbligazioni ecclesiastiche al valore nominale.

4. L'aggiudicazione avrà luogo a favore di quello che avrà fatto la migliore offerta in aumento del prezzo d'incanto. — Verificandosi il caso di due o più offerte di un prezzo uguale, qualora non vi siano offerte migliori, si terrà una gara tra gli offerenti. — Ove non consentissero gli offerenti di venire alla gara, le offerte eguali saranno imbussolate, e quella che verrà estratta per la prima si avrà per la sola efficace.

5. Si procederà all'aggiudicazione quand'anche si presentasse un solo oblatore, la cui offerta sia per lo meno eguale al prezzo d'incanto.

6. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del Regolamento 22 agosto 1867, numero 3852.

7. Entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sottoindicata nella colonna 10 in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa e di affissione del presente avviso d'asta saranno a carico dell'aggiudicatario, o ripartite fra gli aggiudicatarii, in proporzione del prezzo di aggiudicazione, anche per le quote corrispondenti ai lotti rimasti invenduti. Le spese d'inserzione nei giornali ufficiali ricadranno nella stessa proporzione a peso degli aggiudicatari di lotti di un valore superiore a lire ottomila; sicchè gli aggiudicatari di lotti di un valore inferiore non saranno chiamati a sostenere veruna spesa per inserzione, nemmanco allora che lo stesso avviso d'asta comprendesse lotti di maggior valore, per li quali si rendesse necessaria una parziale inserzione nei giornali ufficiali.

8. La vendita è inoltre vincolata all'osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, nonchè gli estratti delle tabelle e i documenti relativi saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 ant. alle 3 pom. nella prefettura suddetta.

9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo dell'aggiudicazione.

10. Le passività ipotecarie che gravano lo stabile rimangono a carico dell'Amministrazione e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

AVVERTENZA. — Si procederà ai termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta, od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro o con altri mezzi sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

N° progressivo dei lotti	N° della tabella corrispondente	COMUNE in cui sono situati i beni	PROVENIENZA	DESCRIZIONE DEI BENI: Denominazione e natura	Superficie in misura legale	Superficie in antica misura locale	PREZZO d'incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per le spese e tasse	PREZZO presuntivo delle scorte vive e morte ed altri mobili	MINIMUM delle offerte in aumento al prezzo d'incanto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5793	Bitetto	Sem. di Conza e Com. in provincia di Avellino	Fondo detto Macchia Grande, di natura oliveto, contrada Rodimondo o Torre di Leo. — In catasto all'art. 1600, sez. C, numero 260. — Affittato a Renna Francesco e Curci Francesco.	82 81 04	93 »	86676 »	8667 60	4370 »		
13	5897	Fasano	Capitolo di Fasano	Masseria composta di tredici fondi oliveti e seminatoriale, contrada Castro. — In catasto all'art. 657, sez. B, numeri 75 a 88. — Affittata a Narducci Francesco ed altri.	68 80 10	83 3	48863 »	4886 30	2430 »		

1490 Bari, il 1° marzo 1872. *L'Intendente di Finanza*: MUFFONE.

MUNICIPIO DI REGGIO (CALABRIA)

AVVISO D'ASTA

per l'appalto dei lavori ed opere necessarie per la costruzione del porto di Reggio (Calabria).

Si fa noto al pubblico che in seguito ai molti miglioramenti apportati nelle condizioni d'appalto delle opere di costruzione al porto di Reggio di Calabria, il giorno 25 del prossimo mese di aprile, alle ore 12 meridiane, si procederà a nuovi incanti nella sala municipale, avanti al sindaco e all'ingegnere capo dell'ufficio tecnico governativo, e contemporaneamente in Roma, presso il Ministero dei lavori pubblici, in base al progetto d'arte approvato, ed al capitolato d'oneri modificato per effetto di dispaccio ministeriale del 13 gennaio 1872 dall'ingegnere Lensi con visto dell'ingegnere capo Oberty, e trovato regolare dal Consiglio di Stato.

L'asta sarà aperta sulla somma soggetta a ribasso di lire due milioni novecento cinquantaseimila duecentododici e centesimi nove, oltre lire centoventicinquemila centottantasette e centesimi novantuno per lavori eventuali ed imprevisti, e con riserva all'Amministrazione di aumentare o diminuire l'importo fino alla concorrenza di un quinto.

I lavori sono valutati in parte a corpo ed in parte a misura giusta i prezzi unitari determinati nel capitolato modificato, e dovranno essere intrapresi dall'appaltatore, appena avrà avuto la regolare consegna, conformemente alle disposizioni della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche. Tutta l'opera dovrà essere compiuta nel periodo di sei anni dal giorno della detta consegna, eccetto i casi contemplati in cui potrà l'Amministrazione abbreviare o prolungare questo termine di un anno.

Rimane a cura ed a carico dell'Amministrazione il procedere prima della consegna alla espropriazione dei fondi e fabbricati cadenti nel recinto dei lavori da eseguirsi.

L'appaltatore avrà conceduto gratuitamente dal Governo per tutta la durata dell'impresa una piro-draga, con un numero sufficiente di bette di corredo pei lavori d'escavazione.

L'asta seguirà col metodo dei partiti segreti, e le offerte dovranno essere formolate in base di un tanto per cento di ribasso sull'ammontare dell'appalto, applicabile a tutti indistintamente i lavori. L'aggiudicazione si farà al migliore offerente, quando risulti che sia stato sorpassato o almeno raggiunto il prezzo precedentemente fissato nella scheda segreta formolata dall'Amministrazione d'accordo col prefetto, sentito il parere dell'ingegnere capo dell'ufficio tecnico governativo, e depositata sul banco delle Autorità che presederanno all'asta. In caso contrario l'incanto sarà di nessun effetto.

Non si accettano offerte condizionate.

Gl'incanti saranno dichiarati deserti sempre che non si avranno le offerte almeno da due concorrenti.

In tutto il resto si osserveranno le prescrizioni sancite nel regolamento approvato col Regio decreto 4 settembre 1870, num. 5852, sulla contabilità generale dello Stato.

Ogni concorrente per essere ammesso alla licitazione dovrà presentare un certificato d'idoneità, di data non anteriore di sei mesi, rilasciato da un ispettore o da un ingegnere capo del Genio civile incaricato della direzione di opere marittime, nel quale sia provato essere il medesimo esperto costruttore dei lavori idraulici; e sia fatto cenno delle principali opere da esso eseguite, od all'eseguimento delle quali abbia preso parte. Avrà inoltre obbligo di depositare nella Cassa del municipio, o rispettivamente in Roma presso il Ministero dei lavori pubblici, la somma di lire centomila in biglietti della Banca Nazionale o in titoli del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito, come cauzione provvisoria a guarentigia dell'asta.

L'aggiudicatario diffinitivo dovrà poi alla stipulazione del contratto dare la cauzione definitiva di lire trecentomila, presentando la metà di detta somma in biglietti della Banca Nazionale od in titoli come sopra da valutarsi al prezzo di Borsa, e sottomettendosi per l'altra metà ad una ritenuta speciale del 10 per cento fino al compimento dell'ammontare sull'importo dei pagamenti che gli si faranno per lavori eseguiti.

Il termine utile per produrre il ribasso del ventesimo sarà di giorni 20 a contare da quello dell'avvenuta aggiudicazione.

Mancando il deliberatario di presentarsi all'Autorità competente per la formale stipulazione del relativo contratto, perde il deposito interinale.

Il progetto d'arte, la stima dei lavori ed il capitolato d'appalto sono depositati in Roma presso la segreteria del Ministero dei lavori pubblici, ed in Reggio di Calabria presso la segreteria municipale, ove tutti coloro che desiderano possono prenderne cognizione.

« Vanno a carico dell'Amministrazione tutte le spese dell'asta e quelle del « contratto; come pure quelle di bollo, registro, iscrizioni ipotecarie per le cau« zioni, copie del contratto e documenti del progetto che ne fanno parte inte« grante a norma dei vigenti regolamenti. »

Reggio (Calabria), li 27 marzo 1872.

1469 *Il Sindaco*: GENOESE ZERBI.

TRIBUNALE CIVILE E CORREZIONALE DI VITERBO.

AVVISO.

Si rende noto al pubblico che nell'udienza del giorno 28 marzo corrente, ed in seguito di primo esperimento d'incanto, è stato deliberato a favore del signor Oreste Vanni e per il prezzo di lire venticinquemila (lire 25,000) il seguente stabile:

Terreno posto nel territorio di Viterbo, contrada Val di Gambara, vocabolo la Romanella, distinto nei tipi censuarii coi numeri di mappa 49, 58, 59, 60, 61, 181, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 269, per una totale superficie di tavole trecento ventuno e centesimi quarantasei, e di estimo scudi settecento cinque e bajocchi sessantadue, oggi pari a lire 3753 95, della capacità di circa rubbia diciannove, di qualità seminativo, vignato, olivato, prativo, con casa colonica, confinante con la strada vecchia di Orte, con i beni Ferrari, con quelli dei Padri della Quercia, la strada di Vitorchiano, ecc.

Si avverte che va a farsi luogo all'aumento del sesto, e che il termine relativo scadrà col giorno dodici aprile prossimo venturo.

Viterbo, 30 marzo 1872.

Il cancelliere
1494 RAVIGNANI.

AVVISO. 1401

(1ª pubblicazione)

Il tribunale civile e correzionale di Pallanza, il 20 marzo corrente anno, sulla instanza della signora Luisa Clerici fu Giovanni vedova di Antonio Ranzoni nata a Milano e domiciliata in Bee, tanto a nome proprio, quanto nell'interesse della di lei figlia Teresa Ranzoni fu Antonio suddetto, quale madre e legale amministratrice della medesima di lei figlia minorenne, e di Ranzoni Antonia, fu detto Antonio Ranzoni, assistita ed autorizzata dal di lei marito signor Luigi Clerici, residenti pure in Bee, emanò il seguente decreto:

Udita in Camera di consiglio la relazione del ricorso e dalli uniti documenti, presentato dalli madre e figlia Ranzoni colle pediseque conclusioni del Pubblico Ministero 18 corrente mese;

Dichiara doversi autorizzare, come autorizza l'Amministrazione del Debito Pubblico del Regno d'Italia a tramutare in due certificati sul consolidato italiano cinque per cento, nominativi a favore di Ranzoni Antonio fu Vittore di Milano, in data pure di Milano 11 settembre 1862, e primo settembre 1863, distinti colli numeri 13668, dell'annua rendita di lire 250, e 30950, dell'annua rendita di lire 500; e coi numeri di posizione 13272 e 659;

1° In un certificato della rendita di lire 190 nominativo alla minorenne Teresa Ranzoni fu Antonio, domiciliata in Bee, cogli interessi esigibili in Novara.

2° In cartelle al portatore per la rimanente rendita di lire 560 da rimettersi quanto a lire 370 alla coricorrente madre Luigia Clerici fu Giovanni vedova di Antonio Ranzoni, domiciliata in Bee, e quanto a lire 190 alla figlia Antonia Ranzoni maritata a Luigi Clerici pure residente in Bee ed a rimettere il suddetto certificato nominativo di lire 190 alla minorenne Teresa Ranzoni, alla di lei madre e legale amministratrice Luisa Clerici sunnominata.

Pallanza, 24 marzo 1872.

CROPPI sost. BERTORELLI.

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.

(1ª pubblicazione)

Sulla instanza di Marta Maria, Emilia e Delfina sorelle Artiglio, moglie l'Emilia di Giacomo Docchio, la Delfina di Giovanni Cajmo, residenti la prima in Domodossola, la seconda a Traversella (Ivrea), la terza ad Ornavasso.

Il tribunale civile e correzionale di Pallanza con suo decreto 14 marzo corrente, dichiarò l'assenza definitiva del Valdo Angelo fu Pietro di Ornavasso, e mandò un tale decreto notificarsi e pubblicarsi in conformità del disposto dall'articolo venticinque del Codice civile italiano.

Pallanza, 24 marzo 1872.

1402 CROPPI sost. BERTORELLI.

INFORMAZIONI PER ASSENZA.

(1ª pubblicazione)

Il sottoscritto fa noto che il R. tribunale civile di Sondrio, con suo decreto 1° marzo 1872 ha mandato assumersi informazioni sull'assenza di Antonio Moratti fu Domenico di Villa di Tirano.

1392 AVV. ANTONIO LONGONI.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª pubblicazione)

Il tribunale civile di Palermo, prima sezione,

Riunito nella camera di consiglio,

A relazione del giudice signor Pisciotta;

Vista la dimanda e le carte prodotte;

Vista la requisitoria del sostituto procuratore del Re che adotta colle fatte osservazioni;

Uniformemente alla detta requisitoria;

Dispone che dalla Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia e dagli uffiziali cui si appartiene s'intestasse a favore del signor Di Bernardo Domenico fu Angelo, domiciliato in Collesano, quella rendita iscritta sul Debito Pubblico del Regno a favore del signor Di Bernardo Angelo fu Domenico, domiciliato in Palermo risultante e nelle cifre giusta i seguenti certificati:

1° Annue lire duemila seicento trenta, certificato del ventinove aprile mille ottocento sessantadue, di num. 4643.

2° Annue lire quaranta, certificato del ventuno luglio mille ottocento sessantadue, di num. 11645.

3° Annue lire cinque, certificato del diciotto marzo mille ottocento sessantatrè, di num. 18416.

4° Annue lire cinque, certificato del diciotto marzo mille ottocento sessantatrè, di num. 18417.

5° E lire venti annuali, certificato del dodici settembre mille ottocento sessantasei, di num. 87145.

E tutti detti certificati rilasciati dalla allora Direzione di Palermo.

Quindi dispone di rilasciarsi allo istante i novelli certificati cogli stessi vincoli che in atto esistono, e per quelle cifre che sono valutate.

Fatto e deliberato dai signori cavaliere Ignazio Tumminelli presidente, Antonino Pisciotta e Vincenzo Abrignani giudici, li undici marzo mille ottocento settantadue — Ignazio Tumminelli.

Il cancelliere FERDINANDO SAVAGNONE.

DOMENICO DI BERNARDO del fu ANGELO. 1485

Estratti delle due seguenti sentenze del Tribunale Civile e Correzionale di Napoli.

(1ª pubblicazione)

§ I.

Ritenute le osservazioni del Pubblico Ministero ed uniformemente alle sue conclusioni:

Il tribunale, deliberando in camera di consiglio, sul rapporto del giudice delegato, ordina alla Direzione del Debito Pubblico che intesti al signor Giovanbattista Pascale fu Luigi, l'annua rendita di lire quattrocento venticinque, iscritta sul certificato de' 16 settembre 1862, n. 30958, numero di posizione 8407, a favore di Pascale Luigi di Giovanbattista, domiciliato in Napoli, fermo restando il vincolo a vantaggio del Real Governo.

Così deliberato da' signori Giuseppe Cangiano vicepresidente, cav. Francesco Errico Giordano e Ruggiero Lomonaco, il dì 4 novembre 1871. — Vi è il suggello. — Longone, cancelliere.

§ II.

Ritenute le osservazioni del Pubblico Ministero ed in conformità delle sue conclusioni, ed osservato ancora che pel decreto de' 21 aprile 1871, il consigliere Giambattista Pascale fu sciolto dal vincolo d'ipoteca, al quale era avvinto il certificato di rendita in esame.

Il tribunale, deliberando in camera di consiglio, sulla relazione del giudice delegato, ordina alla Direzione del Debito Pubblico, che intesti alla signorina Matilde Pascale fu Giambattista, senza vincolo di sorte alcuna, l'annua rendita di lire quattrocento venticinque, iscritta sul certificato de' 16 settembre 1862, numero 30958. Numero di posizione 8407, ora in testa di Luigi Pascale di Giovanbattista.

Così deliberato da' signori cav. Giovanni de Monte vicepresidente, cav. Francesco Errico Giordano, ed Errico Niutta giudici, il dì 11 marzo 1872 — Giovanni de Monte — Gaetano Patini vicecancelliere — Vi è il suggello.

Per copia conforme,

1430, CESARE JANNUZZI, proc.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª pubblicazione)

Il tribunale civile di Torino con decreto del 22 marzo ultimo scorso, ha autorizzato l'Amministrazione del Debito Pubblico italiano ad addivenire al tramutamento in capo alla baronessa Palmira Molino vedova del barone Gio. Battista Andreis di sei certificati di iscrizione aventi i numeri 46663, 46664, 46665, 46666, 46667 e 46668, in data del 2 gennaio 1872, intestati a favore di Agostino Molino fu Giovanni Antonio, domiciliato in Torino, dell'annua rendita il primo di lire 250, e gli altri di lire 1000 caduno, stati assegnati coll'instromento 17 febbraio 1872 rogato Teppati alla prefata baronessa Palmira Molino-Andreis quale erede del detto Agostino Molino di lei padre deceduto in Torino il 6 febbraio 1871.

Roma, 31 marzo 1872.

1486 Dott. E. ROSSI, proc.

Cassa Centrale di Risparmi e Depositi in Firenze.

Seconda denunzia di un libretto smarrito della serie terza, segnato di numero 111527, per la somma di L. 3.

Ove non si presenti alcuno a vantare diritti sopra il suddetto libretto, sarà dalla Cassa Centrale riconosciuto per legittimo creditore il denunziante.

Firenze, li 26 marzo 1872. 1595

R. PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

AVVISO D'ASTA a termini abbreviati.

In seguito alla pubblicazione dell'avviso 7 andante, n. 1916|570, div. II, portante la notifica della delibera seguita a favore del signor David Graziadio Viterbi per la novennale manutenzione della strada nazionale n. 42 da Pontemolino al porto di Revere, della lunghezza di metri 6520, non compresi metri 695, lunghezza della traversa in ciottoli nell'interno di Ostiglia, venne prodotta in tempo utile l'offerta di ribasso del vigesimo sul prezzo di aggiudicazione del 5 50 per 100 sul dato fiscale di annua L. 7464 49.

E quindi nel giorno di giovedì 4 aprile p. v., alle ore 1 pomeridiana, seguirà un nuovo incanto col metodo dell'estinzione della candela vergine, sul prezzo ridotto di L. 6,701 25 annue per ottenere il ribasso di un tanto per cento, osservate le prescrizioni dei capitoli d'appalto, e del regolamento 4 settembre 1870, n. 5852.

Per adire all'asta è richiesto il deposito di L. 1800; la cauzione di contratto dovrà rappresentare una mezza annata del canone.

Il contratto avrà il suo termine col 31 marzo 1881, e non potendo aver principio col 1° aprile p. v., si avverte che nel primo anno si terrà conto nella liquidazione dei lavori a corpo proporzionalmente al tempo decorso in meno, e di quelli a misura della quantità effettivamente eseguita.

I capitoli ed i disegni sono ostensibili nelle ore d'ufficio presso l'archivio della prefettura.

La scadenza dei fatali è fissata al mezzogiorno di lunedì 15 aprile p. v.

Mantova, 21 marzo 1872.

1507. *Il Segretario* OLIVO.

INFORMAZIONI PER ASSENZA.

(1ª pubblicazione)

Per gli effetti voluti dall'articolo 23, 3° alinea Codice civile, si deduce a pubblica notizia che il tribunale civile di Chiavari con suo decreto 13 marzo 1872, previe conformi conclusioni del Pubblico Ministero, sulle istanze di Carolina Briasco fu Bartolomeo vedova di Gio. Battista Solari tanto a nome proprio, quanto qual madre ed amministratrice legale delle persone e beni di Antonio, Luigi ed Angela figli minori di lei e del detto fu Giovan Battista Solari, domiciliati e dimoranti alla Caminata di Nè, rappresentati dal suo procuratore causidico Angelo Pedevilla, mandò assumersi informazioni relative all'assenza di Agostino-Giuseppe-Luigi Solari figlio di detto Giov. Battista, già domiciliato e dimorante in detto luogo (della Caminata, avendo a tale oggetto delegato il signor pretore di Lavagna.

Chiavari, 15 marzo 1872.

1406 A. PEDEVILLA, caus.

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.

(1ª pubblicazione)

Con sentenza del 29 febbraio 1872 (registrata a debito il 4 marzo successivo al libro 12, num. 185), il tribunale civile di Novara sull'instanza di Antonia ed Astasia sorelle Giromini (ammesse al beneficio del gratuito patrocinio con decreto 26 luglio 1870), pronunciò e stabilì l'assenza di Paolo Giromini, già domiciliato e residente in Gargallo, a far tempo dal primo di maggio 1859.

Novara, 24 marzo 1872.

1455 RIVANELLI, proc. capo.

AVVISO.

Mercaldo Clemente di Francesco da Cervinara, a norma dell'articolo 839, procedura penale, fa inserire la notizia di aver presentata domanda di riabilitazione alla Corte d'appello di Napoli (sezione d'accusa).

1465 MERCALDO CLEMENTE.

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.

(1ª pubblicazione)

Il tribunale civile e correzionale di Vercelli con sua sentenza delli 24 febbraio scorso, emanata sull'istanza delle Maria e Clotilde sorelle Provverbio ammesse al beneficio della gratuita clientela, dichiarava l'assenza del nominato Provverbio Giuseppe fu Giacomo, per gli effetti dalla legge previsti.

Ciò si deduce a pubblica notizia a senso e per gli effetti di cui agli articoli 23 e 25 del Codice civile italiano.

Vercelli, 25 marzo 1872.

1396 AVV. VIOLA, proc.

INFORMAZIONI PER ASSENZA.

(1ª pubblicazione)

Il tribunale civile di Solmona:

Udita la relazione fatta dal giudice delegato signor Rulli;

Vista la domanda di Filomena Valerii autorizzata da suo marito Luigi Convito, contadina domiciliata in Vittorito, ammessa al gratuito patrocinio con deliberazione del 15 gennaio 1870, tendente ad ottenere che sia dichiarata l'assenza della sua genitrice Domenica di Muzio, scomparsa dal tetto coniugale fin da 27 anni;

Viste le conclusioni del Pubblico Ministero;

Uniformemente al disposto degli articoli 20, 22, 23 del Codice civile, ordina che sieno assunte informazioni nel senso ed a termini dell'art. 23, con le pubblicazioni, inserzioni e quant'altro è nello stesso prescritto, scrivendosi all'uopo d'ufficio al signor pretore di Pratola Peligna.

Così deliberato in Camera di consiglio all'udienza del 7 marzo 1870.

1303 GIUSEPPE FOSCHINI, canc.

FEA ENRICO, Gerente.

ROMA — Tipografia EREDI BOTTA
Via de' Lucchesi, 4.